

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **231**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 10 MARZO 1998

Risoluzione

sulla relazione dell'Istituto monetario europeo sulla convergenza
delle disposizioni giuridiche negli Stati membri dell'Unione europea
(stato dell'agosto 1997)

Annunziata il 15 aprile 1998

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la relazione dell'Istituto monetario europeo (C4-0560/97),

viste le sue risoluzioni del 28 novembre 1996 recante il parere del Parlamento europeo, a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 2, del trattato CE, sulla decisione del Consiglio riunito nella composizione dei Capi di Stato e di governo in materia di convergenza per il 1996 (1), e sull'impatto delle politiche monetarie sull'economia reale, l'inflazione, i tassi d'interesse, la crescita e l'occupazione nella terza fase

(1) G.U. C 380 del 16 dicembre 1996, pag. 56.

dell'UEM e sulla funzione economica dei criteri di convergenza (2),

viste le sue risoluzioni del 18 giugno 1996 (3) e del 10 giugno 1997 (4) sulle relazioni annuali dell'Istituto monetario europeo per il 1995 e il 1996,

vista la sua risoluzione del 10 giugno 1997 sulla relazione dell'Istituto monetario europeo sulla politica monetaria unica

(2) G.U. C 380 del 16 dicembre 1996, pag. 62.

(3) G.U. C 198 dell'8 luglio 1996, pag. 47.

(4) G.U. C 200 del 30 giugno 1997, pag. 32.

nella fase III — definizione del quadro operativo (5),

viste le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 105, 107, 108 109 J, nonché il protocollo n. 3 sullo statuto del SEBC e della BCE,

viste le relazioni sulla convergenza del 1995 e 1996 dell'Istituto monetario europeo,

vista la relazione della commissione per o problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0070/98),

A. visto che i compiti principali della BCE e del SEBC risiedono nella definizione e nell'esecuzione della politica monetaria, nell'effettuazione di transazioni in valuta, nella conservazione e nella gestione delle riserve monetarie ufficiali, nella promozione di un regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, di un efficiente esercizio della vigilanza sulle banche e i mercati finanziari nonché della stabilità del sistema finanziario,

B. visti i compiti e gli obblighi della BCE per quanto riguarda gli Stati membri non partecipanti nonché le loro relazioni con i mercati finanziari globali e le loro istituzioni,

C. considerando che il trattato CE e lo statuto del SEBC e del BCE non richiedono un'armonizzazione delle disposizioni giuridiche nazionali, bensì unicamente la rimozione delle incompatibilità tra disposizioni giuridiche nazionali ed europee; il che fa sì che possano sopravvivere le peculiarità nazionali,

D. considerando che, per soddisfare ai requisiti previsti dall'articolo 108 del trattato CE, le necessarie procedure legislative per garantire la compatibilità delle disposizioni giuridiche nazionali con il trattato

devono essere concluse entro la data dell'istruzione del SEBC,

E. viste le sue riserve precedentemente espresse nella succitata risoluzione del 28 novembre 1996 in merito allo « squilibrio istituzionale »,

1. rileva che l'incontroso compito comune della BCE e dell'SEBC consiste nel deliberare un'uniforme politica monetaria europea avendo cura di porla in atto e di verificarla in funzione delle realtà socio-economiche;

2. chiede chiarezza circa l'integrazione delle banche centrali nazionali nel SEBC nonché una concretizzazione e una precisazione dei compiti che rimarranno alle banche centrali nazionali;

3. chiede un'interpretazione dell'indipendenza istituzionale delle banche centrali nazionali quali componenti del SEBC, che non escluda processi di consultazione reciproci e di dialogo con altre istituzioni;

4. constata che il dialogo tra le banche nazionali e centrali e le loro istituzioni politiche è compatibile con il trattato CE e con lo statuto del SEBC purché ciò non si traduca in un pregiudizio per l'indipendenza dei membri degli organi decisionali delle banche centrali nazionali e che siano rispettate le competenze della BCE e il suo obbligo di rendiconto democratico al livello comunitario nonché lo *status* speciale del Presidente in veste di membro dei suoi organi decisionali;

5. ribadisce la sua posizione formulata nella sua succitata risoluzione del 10 giugno 1997 sulla relazione dell'IME sulla politica monetaria unica nella fase tre, secondo cui l'articolo 105, paragrafo 1 e l'articolo 2 del trattato CE relativi alla promozione della crescita, della prosperità, dell'occupazione e della stabilità devono rappresentare il pilastro della futura politica monetaria;

(5) G.U. C 200 del 30 giugno 1997, pag. 35.

6. chiede che la relazione dell'IME sulla convergenza delle disposizioni giuridiche negli Stati membri dell'Unione distingua chiaramente tra le disposizioni compatibili e quelle incompatibili per quanto riguarda i compiti delle banche centrali nazionali; chiede in particolare una definizione univoca dell'espressione « ostacolo all'espletamento dei compiti nel quadro del SEBC »;

7. prende atto del fatto che l'IME ha messo in discussione importanti lavori preparatori sulla base dei quali la futura BCE potrà decidere ciò che essa considera compatibile o incompatibile con il trattato CE per quanto riguarda le disposizioni in materia di compatibilità, revisione dei conti, sottoscrizione di ca-

pitale, trasferimento di riserve monetarie esterne ed entrate monetarie;

8. chiede altresì che l'IME illustri i criteri in base ai quali intende giudicare la compatibilità o l'incompatibilità di altri settori legislativi interessati dal passaggio dalla seconda alla terza fase;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio dell'IME, ai parlamenti degli Stati membri e alle banche centrali nazionali.

NICOLE FONTAINE
Vicepresidente